

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C**  
(2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 20 settembre 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore,  
Cerini Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri  
Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato  
Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 16.7.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal  
calciatore Motta Stefano e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**2 - APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  
SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENDI EMANUELE FINO AL 30.11.2006** (Delibera  
della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto  
F.C. Football Five Bergamo di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**3 – APPELLO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI SEI DEL PRESIDENTE SIG. MIMMO ZINGARO E DELL’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.8.2004)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma VIII di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

**4 – APPELLO DEL CALCIATORE BALOCCO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 15.7.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Balocco Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Sperandio Dr. Sandro, Verusio Dr. Francesco, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**5 - APPELLO DEI SIGG.RI GENTILE FRANCESCO E STODDEN SUSANNE PER IL FIGLIO MINORE STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)

La C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dai Sigg.ri Gentile Francesco e Stodden Susanne per il figlio minore Stefano, annulla l’impugnata delibera, dichiarando nullo il tesseramento 2001/2002 del calciatore Gentile Stefano in favore dell’A.S. Posillipo Virgilio. Ordina restituirsi la relativa tassa.

.....

**6 - APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione, l’appello come sopra proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (CH) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**7 - APPELLO DEL CALCIATORE MISCIOSCIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI DUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Miscioscia Michele e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**8 – APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 AD ESSA SOCIETA', PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Lavello di Lavello (PZ) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**9 – APPELLO DELL'A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Horatiana Venosa di Venosa (PZ), annulla l'impugnata delibera e dispone restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**10 - APPELLO DEL CALCIATORE FIONDA ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON VALIDITA' DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DISPOSTO DAL COMITATO INTERREGIONALE, CON LA S.S. CASSINO 1927** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Fionda Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**11 – APPELLO DELL’A.S. ANGRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ANGRÌ DEL 21.3.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Angrì di Angrì (SA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

**12 – APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 68 del 17.9.2004)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma., riduce ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cassano Antonio ed infligge allo stesso la sanzione dell’ammenda di €10.000,00. Ordina restituirsi la tassa versata.

\_\_\_\_\_

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 21 settembre 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro